

APPUNTI DI EMANUELE CALÒ

Seminario Interreligioso 2025 – LAICITÀ DELLO STATO E LIBERTÀ RELIGIOSA: QUALE RAPPORTO?

Prof. Elena Lea Bartolini (coordinatrice) mercoledì 12 marzo ore 17.00 / 18.45



***LAICITÀ DELLO STATO E LIBERTÀ RELIGIOSA:
QUALE RAPPORTO?***

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE GENERALI SU EBRAISMO E ISRAELE

a) Emanuele Calò, *La questione ebraica nella società postmoderna Itinerari fra storia e microstoria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023¹;

¹ *Prefazione*

di Ruth Dureghello

Presidente della Comunità Ebraica di Roma

Capitolo Primo

La questione ebraica

1. *Confirmation bias*: come leggere e come non leggere la storia ebraica

1.1 Premessa

1.2 Nemici delle minoranze

1.3 L'errore

1.4 Alta e bassa cultura

1.5 La ragione

1.6 L'ideologia, il pregiudizio antisemita

1.7 Le mutazioni della *critical theory*

2. Il Ghetto di Roma fra aperture e riaperture

2.1 Il serraglio

2.2 Liberazione (provvisoria)

2.3 Un brusco risveglio

2.3.1 Prima lettura

2.3.2 Seconda lettura

2.3.3 Terza lettura

3. L'emancipazione: echi austriaci e italiani

4. Il caso Dreyfus

5. Le leggi razziali italiane

6. Teorie e visioni dell'ebraismo

6.1 Karl Marx

6.2 Jean-Paul Sartre

6.3 La sinistra e gli ebrei.

6.4 D'origine ebraica

6.5 La degiudaizzazione del Cristianesimo (e di Israele)

6.6 Conversioni fra cogenza e ruolo della volontà

6.6.1 Irène Némirovsky

6.6.2 Israel Zoller

7. Le tre religioni ebraiche

Capitolo Secondo

Sionismo e antisionismo

1. Alla vigilia del sionismo: in primo grado, essere ebreo è indice di follia

2. Le declinazioni del sionismo

2.1 Theodor Herzl e il sionismo borghese

2.2 Dov Ber Borochov e il sionismo socialista

2.2.1 Le origini

2.2.2 Il pensiero borochoviano

2.2.3 Conclusioni

3. Antisionismo

3.1 In generale

3.2 Antisionismo ebraico: il Bund

4. Le due morti di George Steiner, il sionista antisionista

5. Una guerriglia antisemita: la scommessa persa dal Che Guevara

Capitolo Terzo

L'olocausto

1. Le cause dell'antisemitismo fra emozioni e interessi

2. La II Guerra Mondiale: i preliminari e l'inizio

-
- 2.1 Il fuori menù del Royal Hôtel Évian: l'Olocausto
 - 2.2 Stalin accetta la ricca offerta di Hitler (che nel frattempo ne ha studiato le orecchie). Ora la II Guerra Mondiale può iniziare
 - 2.3 Il "metodo Gleiwitz"
 - 3. Colpa della vittima?
 - 3.1 Hannah Arendt
 - 3.2 Bettina Stangneth
 - 4. Quel genio di Josef Mengele
 - 5. Mentre sei milioni morivano
 - 6. L'Olocausto: imparare dall'inesperienza
 - 6.1 Lezioni dal passato?
 - 6.2 Le cause. Lo Stato criminale
 - 6.3 L'apporto fondamentale della scienza e della tecnica
 - 6.4 Le percezioni dell'Olocausto
 - 6.5 Messaggi dall'aldilà
 - 6.6 Il preteso miracolo della *Rosenstrasse* e le gesta di Victor Klemperer
 - 6.7 L'Olocausto infinito
 - 7. Le altre persecuzioni
 - 7.1 Roma
 - 7.2 Omosessuali
 - 7.3 Neri
 - 7.4 I prigionieri di guerra
 - 8. La Memoria
 - 8.1 Cos'è uno storico: la strada impervia dell'incomprensione
 - 8.2 Il Giorno della Memoria
 - Capitolo Quarto
 - Israele, Palestina e antisemitismo*
 - 1. Il conflitto arabo-israeliano
 - 1.1 I diritti sulla Palestina
 - 1.1.1 Come la mitologia antisemita si è ritorta contro gli antisemiti ed a favore del sionismo
 - 1.1.2 La posizione dei giuristi
 - 1.2 Il Gran Mufti di Gerusalemme Haj Amin al-Husseini
 - 1.3 La condizione ebraica nei Paesi arabi e/o islamici
 - 1.4 Esodi ebraici, esodi arabi
 - 1.5 Deir Yassin
 - 1.6 Diritto al ritorno
 - 2. Sionisti e nazisti
 - 3. Einstein Presidente d'Israele?
 - 4. Ebrei e Israele
 - 4.1 Un rapporto identitario
 - 4.2 Un modulo addomesticato
 - 4.3 Morire di troppo amore
 - 5. La definizione IHRA di antisemitismo
 - 5.1 Origini e previsioni
 - 5.1.1 Ambito sovranazionale
 - 5.1.2 Ambito nazionale
 - 5.1.3 Ulteriori adesioni
 - 5.1.4 Natura giuridica della definizione operativa IHRA di antisemitismo
 - 5.1.5 Le critiche
 - 6. BDS – Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni
 - 6.1 Premessa
 - 6.2 La legislazione italiana
 - 6.3 Giurisprudenza italiana
 - 6.4 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
 - 6.5 WTO
 - 6.6 Conclusioni
 - 7. Il polo ebraico-americano
 - 7.1 Versante religioso
 - 7.2 Orientamenti politici

- b) Non segnalo fonti di autori italiani, ma consiglio per il loro valore scientifico di ricorrere a due autori israeliani che appartenevano alla leva (diciamo) dei nuovi storici. Sono ambedue bravi, onesti ed equilibrati: Tom Segev e Benny Morris; qualsiasi loro opera è utile. Segnalo, anche se è un giornalista, lo scomparso Paul Johnson, sempre valido, con la sua Storia degli Ebrei.**

LAICITÀ: CENNI DI UNA PROSPETTIVA EBRAICA

JACQUES BERLINERBLAU elenca i 10 principi della laicità²; è curioso che siano dieci? Non lo è: se fossero sette oppure otto, non interesserebbero anima viva. Dieci è il numero che esaurisce i numeri, e questo basta. Apprendo che “*Il concetto di universalità del Decalogo, espresso in forma mitica dai Rabbini antichi, e ripetuto in forma più scientifica e storica da uno scrittore cristiano francese del XIX secolo, Francois Rene de Chateaubriand nella sua opera sul Genio del Cristianesimo: « Si è innanzi tutto colpiti - egli dice - dal carattere di universalità che distingue questa divina tavola delle tavole umane che la precedettero. È la legge di tutti i popoli, di tutti i climi, di tutti i tempi*”³ Berlinerblau ne è attratto, e formula di conseguenza un ennesimo decalogo. Quello originale, secondo Karl Popper, sarebbe falsificabile⁴.

1. Eguaglianza: maggioranza e minoranze hanno pari diritti
2. Due poteri: chiesa e Stato
3. **Supremazia dello Stato**
4. Vincolo interno ai poteri dello Stato (limiti; checks and balances)
5. Libertà di coscienza
6. Ordine (agire in modo pacifico)
7. Tolleranza
8. Credenze/atti (split fra la propria fede e i doveri di cittadino; il pensiero non deve urtare contro i doveri civili; non puoi vietare che gli altri guidino l'auto di Shabbat)
9. Neutralità (nemmeno le religioni maggioritarie hanno l'appoggio del governo)
10. Ragione (l'etica della tolleranza è razionale)

Il criterio dirimente sembrerebbe essere quello della supremazia dei pubblici poteri.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. *La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società*

² JACQUES BERLINERBLAU, *Secularism the basics*, 2nd. Edition, Routledge, London – N.Y., 2024.

³ *La Festa Dei Dieci Comandamenti.*, *La Rassegna Mensile Di Israel*, vol. 42, no. 9/10, 1976, p. 416.

KARL POPPER, *La logica della ricerca scientifica, Il carattere autocorrettivo della scienza*, 1970, Einaudi, Torino, pp. 32 ss, 66 ss.

democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Carta diritti fondamentali U.E.

Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di **religione**. Tale diritto include la libertà di **cambiare religione o convinzione**, così come la **libertà di manifestare la propria religione** o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, **le pratiche e l'osservanza dei riti**.

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984

Art. 9, comma 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, **l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche** non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Costituzione argentina

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el **culto católico apostólico** romano.

Artículo 5

Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. **El Estado no sostiene religión alguna**. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente contruidos con fondos dell'Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

Religious Power and Judaism Moses Mendelssohn' Dessau, 6 settembre 1729 – Berlino, 4 gennaio 1786

Church' is my name for any public institution for the shaping men in their relations with God; and 'state' is my name for **any** public institution for the shaping men in their relations with one another. By the 'shaping' of men I mean the effort to steer both actions and thoughts in such a way that they make for human happiness—the effort to govern men and to educate them Knowledge, reasoning, and conviction are the only things that can come up with principles which will find their way into

Sitten⁵ with the help of authority and example. **And this is where religion should come to the aid of the state, and the church should become a pillar of civic happiness. It's the church's business to convince people, in a vividly emphatic way, of the truth of ·certain· noble principles and thoughts; to show them that their duties towards men are also duties towards God, that violating them is in itself the greatest misery, that serving the state is true service of God, honesty and justice are God's command and benevolence his holy will, and •that true knowledge of the Creator can't leave any residue of hatred for men in the soul.** Teaching this is religion's job, and also its duty and vocation; preaching it is the job and duty and vocation of its ministers. How could men ever have come to allow religion to teach and its ministers to preach the exact opposite? But it can become impossible to govern a nation through thoughts alone, because of •the nation's character, the level of culture it has reached, the increase in population that came with prosperity, •the greater complexity of relations and connections, •excessive luxury; [see Glossary] and in that case the state will have to resort to public measures, coercive laws, punishments of crime and rewards for merit Jerusalem

Bensoussan Sionisme Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, 1860-1940 Fayard, Paris, 2002

Vladimir Zeev Jabotinsky est probablement le **théoricien sioniste** le plus influencé par l'Occident. Sa pensée a été en partie occultée par une « histoire officielle » qui a fait de lui le prototype du « fasciste juif ». Or, si plusieurs influences l'ont marqué, et en particulier celle de Renan (même s'il s'en éloigne beaucoup), celle d'Antonio Labriola, mais aussi celle du fascisme italien, on ne peut pourtant réduire Jabotinsky à la figure d'un épigone mussolinien. Élaborée pour l'essentiel entre 1905 et 1925, sa pensée est d'abord durablement marquée par la Première Guerre mondiale. In mot un monde d'antiLumières. Son « Orient » est un épouvantail, et c'est en usant d'arguments laïques qu'il le récuse en ces termes : **« L'islam est assurément une religion intelligente et noble; or il ne s'agit pas ici de l'islam essentiellement, mais bien du fait que l'Orient prétend introduire la religion dans tous les domaines de la vie civile. » Alors que l'Occident, poursuit-il, a imposé avec force une conception qui assigne à la religion un domaine déterminé dont elle ne doit pas sortir : la relation personnelle de l'individu avec la Divinité.** La religion n'intervient ni dans la promulgation des lois, ni dans la philosophie, ni dans la science [...]. Ce que l'on a coutume chez nous d'appeler "orientalité" n'est qu'un échelon inférieur et très relâché de civilisation. » À cet état de fait, juge-t-il, « il faut porter le remède de la culture. Alors disparaîtront le harem, les voiles, les cheikhs patriarcaux, la reddition fataliste au destin. En bref : toutes les qualités "orientales" et le plus tôt sera le mieux. » Si les Juifs, conclut-il, sont originaires d'Orient, ils appartiennent spirituellement à l'Occident.

Sergio Della Pergola, Essere ebrei, oggi Continuità e trasformazione di un'identità, Il Mulino, Bologna, 2024

In ebraico moderno, la parola "secolarizzazione" si traduce hilún. Le correnti dell'ebraismo **riformato** hanno postulato che dal momento della distruzione del Secondo Tempio nell'anno 70, e quindi a partire dalla soppressione del luogo centrale da cui emana la santità, tutte le regole connesse a queste distinzioni fra sacro e profano **sono momentaneamente sospese.** Da qui deriva anche la non

⁵ Costume

insistenza su molte regole che applicano nella pratica tale distinzione, se non addirittura la loro soppressione. Una di queste regole, molto dibattuta e di alto profilo, è la separazione fra uomini e donne, innanzitutto nelle funzioni religiose. Questa separazione nei luoghi di culto è sempre praticata dalle comunità haredi e ortodosse, ma non da quelle conservative e riformate.

Herzl - Lo Stato Ebraico

Avremo allora una teocrazia? No! La fede ci mantiene Uniti, la scienza ci rende liberi. Non ne lasceremo quindi nessuno. Così sorgono capricci teocratici tra i nostri sacerdoti. Sapremo trattenerli nei loro templi, come conserveremo il nostro esercito professionale in caserma. L'esercito e il clero. Devono essere molto rispettati, come loro funzioni nobili. Non devono interferire nello Stato, il che è chi li nomina, poiché causerebbero difficoltà esterne e interne

Ber Borochoy 1915 Two Currents in Poale Zionism

Equally unimportant for Poale Zionism are the philosophical differences between various revolutionaries. One may be a materialist, the other a Kantian, one a Marxist, the second an empiriocriticist. I myself am an empiriocriticist, believing neither in materialism nor idealism, **rejecting all religions whether in obvious or disguised forms.** I find every metaphysic laughable even when it hides behind the most innocent "scientific" masks. In other words, I am a Marxist without "matter." But this has no direct bearing on the social movement and as far as I am concerned, all philosophical questions may be quietly left in abeyance until after the social revolution. It is therefore possible for socialists, anarchists, syndicalists and Wobblies, materialists, Kantians, empiriorealists, revolutionaries à la Marx, Kropotkin, and Isaiah-to come together in one party. What is essential, however, is that they actively strive toward the abolition of capitalism and any form of private property in land and in the means of production.

The same freedom prevails among us regarding Zionism. Here too there are many tunes of *Zukunftsmusik* that have no bearing on the practical questions of the movement. One may think that the future Jewish colony in Eretz Israel will take the form of an independent state (*Judenstaat*), a second may envisage it as an economically, politically, and culturally autonomous society. One may envisage the territories of Eretz Israel limited only to Palestine, a second may have imperialist-expansionist dreams about "neighboring lands," including Mesopotamia, the Dark Mountains, the River Samatyon with its Leviathan and Wild Bull. The essential thing is that **a separate homeland** must be found for the Jewish people in Eretz Israel. In sum, Poale Zionism aspires to socialism, i.e. the abolition of private property in the means of production and to Zionism, i.e. the creation of a national home in Eretz Israel. All other philosophical issues and details about the future are declared private matters.

Irene Kajon, Ebraismo laico: la sua storia e il suo senso oggi, Cittadella, Assisi, 2012:

p. 12. Il *laicus* viene ad essere nell'ebraismo colui che appartiene a una nazione, la quale non solo è storicamente esistente, ma si riferisce anche a principi religiosi. **Tra il laicus e il clericus, non vi è nell'ebraismo alcuna separazione... ogni**

ebreo *laicus* può esercitare funzioni religiose e ogni ebreo *clericus* ha il dovere di formare una famiglia e di vivere entro relazioni sociali.

p. 14 L'ebraismo non laico sarebbe a) quello antisionista, che considera soltanto la religione e prescinde dalla nazione, dalla lingua, dalla cultura oppure b) da chi si riconoscesse soltanto in un c.d. Stato religioso oppure c) da chi vedesse una nazione ebraica, priva del versante religioso.

p. 15: L'ebraismo laico non potrebbe lasciar cadere né il suo aspetto nazionale, perciò storico e mondano, né il suo aspetto religioso, che allude all'incondizionato, senza negare sé stesso.

p. 62: principi noachidi

p. 177 **L'ebraismo è intrinsecamente laico. Esso indica infatti, insieme, una religione e una nazione.**

Stato e religione sono distinti ma collaborano (Kajon, p. 73)

Emanuele Calò: Laicità e laicismo, invero, andrebbero considerati anche nei riguardi delle ideologie politiche, laddove assumono aspetti morali, se non addirittura soteriologici. Essere gramsciani significa non essere laici. Storicismo
DDL ZAN Woke: Gay Pride a Scuola

L'ebraismo non è soltanto una religione

Le tre religioni ebraiche

IHRA⁶ e laicismo

⁶ **Adottare la seguente definizione operativa non giuridicamente vincolante di antisemitismo:** “L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto.”

Per orientare l'operato dell'IHRA le seguenti spiegazioni possono servire come esempi:

Le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite. L'antisemitismo spesso accusa gli ebrei di cospirare per danneggiare l'umanità, e se ne fa ricorso di frequente per dare la colpa agli ebrei quando “le cose non funzionano”. L'antisemitismo si esprime nel linguaggio scritto e parlato, con immagini e con azioni, usa sinistri stereotipi e fattezze caratteriali negative per descrivere gli ebrei.

Considerando il contesto generale, esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa includono (ma non si limitano a):

1. Incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista.
2. Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società.
3. Accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei.
4. Negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l'intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l'Olocausto).
5. Accusare gli ebrei come popolo o Israele come stato di essersi inventati l'Olocausto o di esagerarne i contenuti.

Stefano Levi della Torre, Laicità, grazie a Dio, Einaudi, Torino, 2012.

La laicità si occupa appassionatamente di distinguere il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, come fa con altri criteri anche lo spirito religioso (p. 4). Sennonché, chi distingue il bene dal male, s'ispira a una trascendenza, per cui chiama D-o soltanto in un modo diverso. Il comunista non pensa di compiacere D-o, purtuttavia si batte dichiaratamente per le future generazioni. Non lo fa come farebbe chi inventa un vaccino, che trasmette qualcosa di materiale, anche se come *know how*. Lo fa perché ritiene di trasmettere un'idea, un ideale, qualcosa di impalpabile e, in definitiva, di trascendente. **È un religioso inconsapevole di un'idea pagana, come lo è lo storicismo. Cosa sarebbe lo storicismo se non un'idea che contiene in sé il seme della fede esattamente come una qualsiasi religione?**

Quando lo Stato è chiamato a intervenire a sostegno dei partiti, ricorre a meccanismi di finanziamento non diversi dalle religioni concordatarie.

“Non mi piace della religione la pretesa di sentenziare soprattutto su cose che non si fanno (di quale sia, ad esempio, la “volontà di D-o”) (p. 5). Giusto, ma la volontà generale di Rousseau è molto peggiore.

p. 5: il mio pensiero..... è quello di un ebreo laico e non credente; ma non definisce né il laicismo né l'ebraismo

p. 5: “rinnovato protagonismo delle religioni”: in Occidente, no, è sostituito dal pensiero woke.

Ester Capuzzo, Luigi Luzzatti fra ebraismo e laicità, Clio, 2007, n. 4, p. 693: (Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911

Nel paradigma post emancipatorio che il nascente Stato italiano andava elaborando, si riteneva che l'integrazione nella società italiana per gli ebrei dovesse passare attraverso l'annullamento del gap della separatezza, cioè attraverso l'*allentamento* della tradizione e dell'identità ebraica

6. Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro Nazione.

7. Negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.

8. Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico.

9. Usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico (per esempio l'accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.

10. Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti.

11. Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.

Gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del paese (per esempio, negazione dell'Olocausto o la distribuzione di materiali antisemiti in alcuni paesi).

Gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l'obiettivo degli attacchi, sia che siano persone o proprietà – edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri – sono scelti perché sono, o sono percepiti, ebrei, ebraici o legati agli ebrei.

La discriminazione antisemita è la negazione nei confronti degli ebrei di opportunità o servizi che sono disponibili agli altri ed è illegale in molti paesi.

Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République rapport au Président de la République remis le 11 décembre 2003

La Révolution marque l'acte de naissance de la laïcité dans son acception contemporaine. L'autonomie de la conscience, y compris sur le plan spirituel et religieux, est affirmée. Cette notion est si neuve qu'elle est formulée avec prudence à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « **Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi** ». Le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative laïcise l'état civil et le mariage. La citoyenneté n'est plus liée à la religion. L'histoire de la laïcité n'est pas sans crises ni affrontements. La République est composée de citoyens ; elle ne peut être segmentée en communautés. Devant le risque d'une dérive vers le communautarisme, plusieurs initiatives ont été prises, comme la création d'une mission d'information parlementaire sur les signes religieux ou le dépôt de propositions de lois relatives à la laïcité⁷. La commission, particulièrement indignée par les nombreux témoignages de comportements et propos à caractère raciste ou antisémite, considère que les pouvoirs publics doivent adopter la plus grande fermeté dans ce domaine. Certaines insultes deviennent si courantes que les responsables d'établissement ne les comptabilisent même plus au titre du recensement des « injures à caractère raciste ». *La banalisation du racisme et de l'antisémitisme au quotidien n'est pas une fatalité. Une circulaire du ministre de l'Éducation nationale doit inviter les recteurs, les corps d'inspection, les personnels de direction, et tous les personnels à en faire une priorité. Des substituts au porc et le poisson le vendredi doivent être proposés dans le cadre de la restauration collective (établissements scolaires, pénitentiaires, hospitaliers, d'entreprise). Cependant, la prise en compte des exigences religieuses doit être compatible avec le bon fonctionnement du service, selon le principe que les Québécois appellent « l'accommodement raisonnable ».*

Code de l'Éducation Article L141-6

*Le service public de l'enseignement supérieur est **laïque** et indépendant de toute Emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.*

CORTE DI GIUSTIZIA UE
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 dicembre 2020

⁷ Loi de 9 décembre 1905

Article 1 La République assure la liberté de conscience. *Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.*

Article 2 La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1^{er} janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3

«Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell’ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali»

Nella causa C-336/19, Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale⁸.

Pertanto, il quadro delineato dal regolamento n. 1099/2009 rispecchia quanto prescritto dall’articolo 13 TFUE, ai sensi del quale «l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Da tale quadro emerge che detto regolamento non procede esso stesso alla necessaria

⁸ REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale. I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervezione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

Articolo 26

Disposizioni nazionali più rigorose

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori:

a) l’abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate;
b) la macellazione di selvaggina d’allevamento di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, incluse le renne, e le operazioni correlate;
c) la macellazione di animali conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate.

conciliazione tra il benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione, ma *si limita a circoscrivere la conciliazione tra questi due valori che spetta agli Stati membri effettuare.*

LAURA FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, Biodiritto, 2021:

*“Lo sforzo di razionalizzazione compiuto dalla Corte di Giustizia UE nella decisione C-336/19 corrisponde ad una sorta di tentativo di **secolarizzazione** del precetto religioso che non è nuovo nella giurisprudenza delle Corti che devono confrontarsi con il tema del bilanciamento fra libertà religiosa e diritti altri (non solo benessere degli animali ma anche libertà commerciale, tutela del consumatore e diritto dell’antidiscriminazione)” “nella decisione Aviv Osoblanski ltd. v. the Council of the Chief Rabbinate of Israel la Corte suprema ha duramente sanzionato il comportamento del Gran Rabbinate ed ha sottolineato che il sistema delle corti rabbiniche, in quanto disciplinato dalle leggi dello Stato che gli conferisce autorità, deve rispettare le norme statali di rango ordinario e costituzionale anche quando queste dovessero essere in contrasto con le norme religiose”*

FLAVIO GUELLA, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l’attenzione della Corte di giustizia per i “contesti in evoluzione” DPCE online 1/2021* (Dipartimento Pubblico Comparato Europeo – Bocconi):

D’altra parte, imporre uno stordimento dell’animale durante la macellazione rituale che sia reversibile (non provocando da solo la morte dell’animale) rispetta il contenuto essenziale della libertà di culto, la ritualità individuata nella necessità di consumare carne proveniente da animale dissanguato potendo così essere integrata nei suoi tratti fondamentali. Tratti fondamentali come tali individuati non per arbitraria scelta degli appartenenti al culto stessi, ma per scelta laica dell’ordinamento statale quale arbitro della definizione di cosa rientri o meno nello scopo della tutela del fenomeno religioso (cfr. C. Piperno, *L’insindacabile discrezionalità della politica in merito alle intese fra lo Stato italiano e le confessioni religiose*, in *GiustAmm.it*, 2016, fasc. 11). **Non si nega quindi l’esistenza di un’ingerenza statale, ma allo Stato stesso spetta di qualificarla come rispettosa in quanto limitata ad un aspetto secondario dell’atto rituale, senza che ciò si traduca in un divieto del rito in quanto tale (il nucleo essenziale essendo inciso solo da un’ingerenza statale che finisca per proibire la pratica di culto in sé considerata).**

Riccardo Di Segni⁹:

Il giorno in cui Pio IX fu beatificato, il TG1 delle 20 ne parlò come prima notizia, dando subito la parola ad Amos Luzzatto, allora presidente dell’UCEI, che esprimeva la sua protesta. Faceva benissimo Amos Luzzatto a protestare, ma in quella notizia e nell’atmosfera politica e mediatica che la circondava c’era qualcosa che non andava. Perché, se la beatificazione di Pio IX feriva la memoria ebraica (caso Mortara ecc.) molto di più feriva lo Stato italiano, risultato della lotta risorgimentale. Davanti al colpo di spugna storico, nella quasi totale assenza dei laici italiani, a difendere memorie comuni e il principio di separazione tra Stato e

⁹ RICCARDO DI SEGNI, *Goi qadòsh: senza il qadòsh resta il goi*, Ha Keillah, 4/2007

Chiesa c'era rimasta solo l'UCEI. Non potevamo non farlo, ma non dovevamo essere lasciati soli.

Il caso è emblematico del meccanismo psicologico e politico che ha imposto all'ebraismo italiano il ruolo di custode della laicità, spesso sostenuto quasi in solitudine. Un ruolo che abbiamo dovuto ricoprire per un dovere di memoria storica e che per molti aspetti è congeniale alle nostre tradizioni: questo Stato ci dava dignità di cittadini liberi, la Chiesa ci sbatteva nei ghetti; lo Stato rispettava il nostro diritto ad essere ebrei, la Chiesa lo umiliava in continuazione cercando di imporci in tutti i modi il suo modello di verità. Opporsi a una Chiesa ostile è stato anche per l'ebreo più lontano un modo per rivendicare la sua diversità. Ecco, quindi, la legittima radice di questa forma di laicità sostenuta in campo ebraico e la giusta attenzione, anche ai nostri giorni, ai problemi della difesa dell'indipendenza dello Stato.

Non bisogna tuttavia fermarsi a contemplare questo dato significativo senza esercitare un po' di spirito critico costruttivo. **Non siamo abbastanza attenti a un rischio fondamentale: questi valori possono diventare per molti di noi l'ideologia primaria e persino sostitutiva dell'ebraismo, il criterio di riferimento dogmatico davanti al quale ogni altro valore dell'ebraismo deve cedere**; il compagno di cammino, importante e degno del massimo rispetto, si è sostituito a noi. **L'interesse, l'impegno, la forza che molti di noi dedicano alle battaglie laiche (in nome dell'ebraismo) sono assolutamente sproporzionati alle energie che dovrebbero essere parallelamente dedicate alla nostra crescita ebraica.**

Chi si infiamma e si mobilita (a ragione) per una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione sull'ora di religione non so quanto dedichi del suo impegno civile all'istruzione ebraica (propria e altrui). Ci sono delle idee che vengono date per scontate senza discussione. È stato detto e ripetuto, per esempio, che lo Stato laico è quello che garantisce di più gli ebrei. **Non è così sempre.** Può essere laica la peggiore dittatura che separa a tal punto la religione dallo Stato che elimina qualsiasi diritto religioso. **Può essere laico il modello francese che proibisce i segni religiosi non solo dai locali pubblici, ma anche dal corpo delle persone che li frequentano, e non garantisce agli studenti delle scuole pubbliche l'osservanza dello Shabbat; senza parlare delle elezioni in giorni festivi. Sono laici gli Stati che proibiscono la macellazione rituale e tra poco, insieme all'infibulazione, proibiranno la circoncisione** (che non sono ovviamente la stessa cosa). È laico - abbastanza - lo Stato italiano che costringe i negozianti a tenere aperti i loro esercizi di Shabbat. Certo, se ci sono ebrei a cui dello Shabbat e della Shechitā importa poco, per loro lo Stato laico resta il migliore. Ma proviamo a ragionare sul fatto che, se godiamo di specifici diritti a nostra tutela (macellazione, sepoltura perpetua, esami non di Shabbat ecc.) questo avviene in nome del diritto di minoranza, che è in un certo senso un **compromesso**, una sorta di "privilegio" in deroga e non in coerenza con l'assoluta laicità dello Stato. Non so se laicità e diritto delle minoranze siano concetti del tutto sovrapponibili. E ancora, sul concetto di laicità: nelle discussioni di questi ultimi mesi il concetto sembra quasi confondersi, in nome della tutela dei diritti dei diversi, con quello della massima liceità o permissività: ad esempio, se ci sono tante possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione non vanno ascoltati i veti di alcuni, ma bisogna permettere il più possibile; se ci sono persone che soffrono per mali incurabili bisogna permettere l'eutanasia; se esistono necessità sociali ed affettive di riconoscimento di forme di convivenza diverse dal modello tradizionale di famiglia bisogna farlo comunque, a prescindere dal genere dei partners e dal numero delle persone coinvolte in queste

unioni, ecc. Ma è ragionevole dubitare che laicità sia sinonimo di "tutto permesso". Perché anche lo Stato laico da qualche parte deve stabilire con le sue leggi dei limiti. Ma chi decide questi limiti? Qui entra in gioco un altro principio fondamentale, quello della democrazia, che non è affatto sinonimo di laicità. In democrazia la voce e il voto di ogni cittadino vale quanto quella di ogni altro cittadino. Ma in nome della laicità può scattare un meccanismo perverso: si toglie il diritto di espressione ad alcune categorie di cittadini, che sono quelli che esprimono le loro convinzioni in base a principi religiosi. Solo chi è laico può parlare; sarà molto laico, ma non è democratico. Attenzione: non si sta dicendo che siccome la religione la pensa in un certo modo, necessariamente lo Stato deve adeguarsi; si dice soltanto che, se va decisa insieme una norma comune, ciascuno, con gli stessi diritti degli altri, ha diritto di esprimere democraticamente la propria opinione e può mettere in discussione ciò che per altri appare un diritto inalienabile

La differenza tra 1870 (o già dal '48 con lo Statuto Albertino) è che lo Stato allora dava agli ebrei piena uguaglianza come cittadini, ma non gli dava una piena espressione di identità ebraica; ma in quell'epoca quello che cercavano gli ebrei erano soprattutto la libertà e l'uguaglianza. La storia è cambiata e gli ebrei italiani hanno lentamente capito che questo avveniva in ogni caso a spese della loro identità; se si pensa ai livelli raggiunti nell'integrazione degli ebrei italiani nell'Italia liberale, credo che non vi siano precedenti storici in Italia, ma neppure forse confronti europei: carriere di tutti i tipi e di tutti i livelli, ma quasi sempre realizzate con la rinuncia ad aspetti essenziali di pratica dell'ebraismo. Quello che ha rivoluzionato il contesto è stata appunto l'Intesa, di quale vorrei sottolineare quello che per me è l'aspetto più importante. Grazie all'Intesa un ebreo osservante ha tutti i diritti di osservare le sue tradizioni e non deve stare più a chiedere piaceri o manifestazioni di tolleranza per poterlo fare; ad esempio, non si fanno esami pubblici di sabato e nei giorni festivi, come si ha diritto di non lavorare in quei giorni¹⁰. Ma non nel settore privato.

Il riferimento al laicismo riguarda anche l'abbandono delle forme religiose e rituali tradizionali, per meglio mimetizzarsi in società, con l'intenzione palese di farsi accettare¹¹.

¹⁰RICCARDO DI SEGNI, Democrazia e laicità: un compromesso, *La Rassegna Mensile Di Israel*, vol. 75, no. 3, 2009, p. 87 ss.

¹¹ Un buon esempio: In riferimento all'attentato all'Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina) del 1994, si rileva che *"tale sede in quanto centro della cultura ebraica in Argentina, non rappresenta un'entità politica organizzata come la sede di un partito. Manifesta semplicemente la presenza di un gruppo la cui sicurezza postula un movimento verso il futuro nonché un adattamento alla complessità di una società moderna. Le direzioni prese da tale movimento inevitabilmente si contraddicono tra loro, ma per la tradizione comportano tutte dei guai. Per gli ebrei tradizionali questo utopismo ebraico comporta anche dei guai: guai perché gli ebrei laici allentano i loro legami con la comunità etnica e così impegnano tutte le tradizioni come un ostacolo alla redenzione prima di essersene allontanati abbastanza, esponendo la comunità all'ostilità quale fonte di disordini. Questo problema, l'antisemitismo, si aggrava per via della presenza di un gruppo di persone che prima infastidiscono insistendo sulla separatezza della propria identità tradizionale e poi infastidiscono nuovamente per le questioni inerenti all'identità tradizionale di ognuno"* (MARCUS BULLOCK, *Editorial Essay: Secular Jews, Preservation, and Destruction*, Discourse, vol. 19, no. 1, 1996, p. 9 ss.). Non si sa se piaccia o meno che Jorge Luis Borges, in una sua prefazione ad una raccolta di poesie, dicesse dell'autore che "Grünberg, poeta, es inconfondibilmente argentino" per via del suo ricorso agli stilemi locali (Prólogo a Carlos M. Grünberg, «Mester de Judería»). Notoriamente, se faceva piacere compatire l'ebreo chiuso nel ghetto, era meno piacevole invidiarlo, una volta uscito.

Vi è talvolta una dialettica fra popolo e religione perché, se fosse soltanto una religione, non potrebbe aspirare a uno Stato. Certo, nella religione è centrale la terra d'Israele, e quindi ontologicamente non c'è una tale contraddizione.